Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2207

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERDUCA e PORETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2010

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone lo scopo di dare seguito alle aspettative del personale del Corpo della guardia di finanza prevedendo per la nomina al vertice del Corpo la possibilità di scegliere fra un generale di corpo d'armata in servizio permanente delle Forze armate o di un dirigente generale dello Stato, secondo meccanismi adeguatamente ponderati in relazione alle specifiche peculiarità del Corpo medesimo ed ai principi di efficienza amministrativa, prioritariamente sottesi alla cura dell'interesse particolare e generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i Dirigenti generali dello Stato o fra i generali di Corpo d'armata, o grado equivalente, in servizio permanente effettivo delle forze armate, con esclusione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quando al comando del Corpo della guardia di finanza è nominato un Dirigente generale dello Stato questi assume la denominazione di "Direttore generale del Corpo della guardia di finanza".»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Non può essere nominato Comandante generale o Direttore generale del Corpo della guardia di finanza il dipendente che, pur in possesso di adeguati titoli, raggiunga il limite di età nei quattro anni successivi alla valutazione effettuata per tale nomina. Il mandato del Comandante generale, ovvero del Direttore generale, ha una durata pari a quattro anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo assoluto.»;

b) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le esigenze di collegamento del Comando generale del Corpo della guardia di finanza con il Ministero della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre la nomina di un Dirigente generale dello Stato. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato dal Ministero della difesa un generale di brigata in servizio permanente delle forze armate, con esclusione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri.».

2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni di pubblica sicurezza in caso di guerra il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno. Nell'ambito delle missioni internazionali di cooperazione allo sviluppo, il personale del Corpo della guardia di finanza vi può partecipare solo con compiti di formazione delle forze di polizia e del sistema delle dogane, per il contrasto alla criminalità. Il personale del Corpo non può essere impiegato in operazioni militari all'estero che ne prevedano l'impiego, con l'uso delle armi, quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.».

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «il Comandante Generale» sono inserite le seguenti: «, ovvero il Direttore generale,»;

b) al comma 4:

1) alla lettera *b)*, dopo le parole «dal Comandante Generale» sono inserite le seguenti: «, ovvero del Direttore generale,»;

2) la lettera *b*-bis) è sostituita dalla seguente:

«*b*-bis) rimane in carica per un periodo pari a quattro anni, salvo che nel frattempo

debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

€ 1,00